

## 29. Rivoluzione francese e diritto

Le vicende della Rivoluzione francese hanno segnato una profonda svolta nella storia del diritto europeo. Le innovazioni introdotte nel corso dei due anni in cui operò l'Assemblea nazionale Costituente, dal 1789 al 1791, furono di tale portata da influenzare, direttamente e indirettamente, non solo la storia costituzionale della Francia ma anche le scelte e le tendenze maturate sul continente nel corso dell'Ottocento: per questo non possono venire ignorate. Ma sulla prima rivoluzione altre se ne innestarono, in un crescendo di radicalità e di violenza che ebbe il suo culmine con la convenzione giacobina e con il Terrore del 1793-1794. Dopo la caduta di Robespierre (9 termidoro anno II = 27 luglio 1794), i quattro anni del Direttorio segnarono una presa di distanza da una serie di misure estreme degli anni precedenti e sboccarono nel colpo di stato del 18 brumaio anno VIII (11 novembre 1799) che istituì il consolato e inaugurò il quindicennio del dominio napoleonico in Francia e in Europa.

Un venticinquennio drammatico, nel quale le trasformazioni del diritto pubblico e del diritto privato costituiscono una chiave di lettura essenziale non solo per comprendere la storia politica di allora e di poi, ma anche per cogliere alcuni dei caratteri determinanti degli ordinamenti giuridici dell'Europa contemporanea.

Anche se, come vedremo, una gran parte delle riforme introdotte dalla Costituente trova la sua radice nelle idee e nelle proposte degli illuministi, la storiografia recente ha bene chiarito come sia erroneo ritenere la rivoluzione quale sbocco naturale del programma dei *philosophes*. Al contrario, nessuno di loro l'aveva prevista e molti di loro l'avrebbero condannata (tra gli altri, Rousseau si era espresso drasticamente contro la violenza politica). Si è trattato, come efficacemente è stato scritto, di una «rivoluzione senza regista» [Cavanna 2005], nel senso che anche nel corso degli eventi gli sviluppi furono imprevedibili e imprevisi persino da parte dei protagonisti. In realtà si trattò di un susseguirsi di più rivoluzioni [Forrest 1999], di segno molto diverso tra loro, ognuna innescata sulla precedente, esplose in successione sino all'esito normalizzatore di Napoleone.

In questa vicenda i due anni di attività della Costituente rappresentano una fase di straordinario interesse. Forse mai, né prima né dopo d'allora, si è avuta nella storia una simile mole di riforme a livello legislativo, includenti tutti i rami del diritto. Ciò avvenne mediante una procedura di assemblea, con trenta comitati al lavoro nelle ore pomeridiane e serali per predisporre i progetti di legge, con discussioni pubbliche che occupavano buona parte della giornata, svolte alla presenza di centinaia di deputati riuniti quotidianamente in aula, ove si alternavano alla tribuna oratori di diversissime tendenze e opinioni, con una regia di voci alternate su ogni questione, favorevoli e contrarie rispetto ai progetti di legge in discussione, per poi sboccare in concrete decisioni assunte con il voto e formalizzate nel testo di centinaia di leggi. L'opinione pubblica veniva informata giorno per giorno dal *Moniteur* e da altri giornali, con precisione e completezza, del dibattito svolto in assemblea e delle decisioni via via adottate.

### 1. I «*Cahiers de doléances*»

La Francia di fine Settecento aveva conosciuto, dopo la guerra dei sette anni (1756-1763) una grave crisi della finanza pubblica, che era stata affrontata cercando dapprima di ridimensionare il potere dei parlamenti che si opponevano ad una revisione del sistema dei tributi (riforma di Maupeou, 1771), poi con la tentata adozione di alcune misure audaci e innovative, ispirate alle idee dei fisiocratici in sostegno della produzione agricola, quali la divisione dei pascoli comuni, il tentativo di introdurre la libera circolazione dei cereali (riforma di Turgot, 1775), la parziale riforma delle amministrazioni municipali ispirata al principio censitario (riforma di Necker, 1778). Tentativi sostanzialmente falliti per l'opposizione congiunta dei parlamenti, del patriziato, degli intendenti regi e dei ceti rurali. Luigi XVI, asceso al trono nel 1774, non aveva certo la tempra riformatrice di Maria Teresa e di Giuseppe II e cedette a queste pressioni.

Il permanere e l'accentuarsi di una condizione di crisi non superata condusse allora alla proposta di convocazione degli Stati generali, riesumati dopo quasi due secoli di inattività per iniziativa (si noti) soprattutto dei Parlamenti, determinati ad impedire misure normative che riducessero i loro privilegi: nessuno aveva previsto che questa iniziativa avrebbe segnato la loro fine. La sessione fu preceduta da una gigantesca inchiesta sullo stato del paese e sulle aspirazioni di riforma espresse in ogni parte del paese dai rappresentanti della nobiltà, del clero e del terzo stato (che era l'espressione della classe dei possidenti fondiari e dei borghesi e mercanti delle città): i *Cahiers*

*de doléances*<sup>129</sup> offrono l'immagine ad alta definizione della società francese del 1789, ma rivelano anche la presenza di una quantità di precise istanze di riforma del sistema giuridico.

Critiche aspre sono rivolte da ogni angolo della Francia al forte potere discrezionale delle Corti sovrane di giustizia, alle giustizie signorili esercitate rozzamente da persone di fiducia dei feudatari, alla severità eccessiva delle pene, alla segretezza delle istruttorie penali, alla molteplicità delle consuetudini locali, alla oscurità delle leggi e del linguaggio giuridico che facevano la fortuna di una turba di legali ingordi, alle complicazioni del sistema daziario, alla molteplicità dei pesi e delle misure, agli intralci frapposti al commercio e alla circolazione dei beni, alle dimensioni della manomorta ecclesiastica che ingessava larga parte della proprietà fondiaria, ai soprusi degli ufficiali del re che disponevano arbitrariamente della libertà dei singoli. E a molte altre magagne dell'ordinamento in vigore.

Mai prima di allora si era compiuta, né in Francia né altrove, una ricognizione altrettanto approfondita delle attese della società civile, compiuta capillarmente in centinaia di assemblee locali e sintetizzata in precisi documenti. Non sorprende perciò che i rappresentanti eletti e convocati per la riunione dei tre stati abbiano voluto sin dall'inizio farsi portavoce di ciò che i *cabiers* avevano esplicitamente manifestato. L'evento decisivo si verificò quando l'assemblea del terzo stato – che aveva ottenuto di raddoppiare la sua rappresentanza salendo da 300 a 600 componenti, in quanto espressione della stragrande maggioranza della «nazione» – si proclamò «nazionale» (10 giugno 1789), cioè rappresentativa dell'intera nazione. Determinante fu in questa svolta l'influenza esercitata dalle tesi dell'abate de Sieyès, che aveva teorizzato l'idea di «nazione» e la sovranità del popolo: egli sostenne infatti che un'assemblea rappresentativa, non divisa per ceti, nel fissare la «costituzione» era abilitata ad esercitare la piena sovranità, che spettava alla nazione indipendentemente dal volere del re e che al di sopra di sé non doveva riconoscere se non il diritto naturale<sup>130</sup>.

Le altre due assemblee furono allora unite ad essa con decreto del re e formarono così un'unica Assemblea nazionale che si definì costituente in quanto abilitata a deliberare e approvare la costituzione (17 giugno e 9 luglio 1789). L'ordine antico fu allora infranto con un patto giurato – senza dubbio contrastante con la legalità anteriore, perché la tradizione degli Stati generali esigeva che i rappresentanti

<sup>129</sup> Una ricca serie di *Cabiers* (tuttavia non esaustiva) è edita nelle «Archives Parlementaires» di Mavidal e Laurent, Première série (1787-1799), voll. I-VI, Paris, 1879.

<sup>130</sup> «La nation existe avant tout, elle est à l'origine de tout; sa volonté est toujours légale; elle est la loi elle-même. Avant elle et au dessus d'elle, il n'y a que le droit naturel» [Sieyès, cit. in Godechot, 1968, p. 24].

dei tre ordini discutessero e deliberassero separatamente, convergendo tutti con votazioni distinte su un medesimo testo – che sovvertì le basi stesse dell'equilibrio cetuale di antico regime. A cento anni di distanza dalla rivoluzione inglese nasceva anche sul continente, pur se in modi completamente diversi, un regime costituzionale rappresentativo.

In questa prima fase della sua attività la Costituente approvò, in una storica seduta prolungatasi nella notte del 4 agosto 1789, l'abolizione del sistema feudale e signorile: alcuni esponenti di spicco del ceto nobiliare, che ancora godeva di enormi privilegi e poteri economici e giuridici, si avvicendarono alla tribuna per dichiararli perenti: tra loro in particolare il visconte di Noailles e il duca di Aiguillon. E se è vero che questa svolta, come tante volte è accaduto nella storia, fu provocata da vicende contingenti (la rivolta in atto nelle campagne minacciava gravemente i ceti feudali), è altrettanto vero che la soluzione adottata nel corso di quella notte segnò la fine di un'era durata mille anni.

## 2. *La Costituente: la «Dichiarazione dei diritti dell'uomo»*

Il compito che la Costituente si era fissato nel luglio 1789 è chiaro già dal nome: discutere e approvare una costituzione. E in effetti il risultato del lavoro fu, a distanza di due anni, l'approvazione della Costituzione del settembre 1791. Anche per influenza del recentissimo modello d'oltre Atlantico, certamente noto ai protagonisti della rivoluzione, il termine *costituzione* (intesa nel senso di testo legislativo di base) faceva il suo ingresso nella storia politica del continente per disegnare le libertà fondamentali e i pilastri dell'ordinamento pubblico dello Stato. Ma nell'accingersi al compito, i costituenti decisero anzitutto di scolpire in un testo, volutamente breve e solenne, alcuni principî cardinali del nuovo ordine che intendevano istituire. La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, votata dall'Assemblea tra il 20 e il 26 agosto 1789 al termine di un'appassionante dibattito, consta di una premessa e di 17 articoli. Con essa la legge, espressione della volontà popolare del nuovo soggetto titolare della sovranità, la «nazione», diviene lo strumento per l'affermazione dei diritti fondamentali.

Il testo esordisce con l'affermazione che tutti «gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali in diritti» (art. 1): la dottrina del pensiero giusnaturalistico sulla libertà originaria dell'uomo e sull'illiceità di discriminazioni di *status* era formalmente tradotta in una formula giuridica. Enumera poi, quali «diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo», la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione, dichiarando che lo scopo di ogni associa-

zione politica è di conservare questi diritti (art. 2): chiara è la traccia del pensiero di Locke. Si dichiara quindi che «la sovranità risiede essenzialmente nella Nazione» e che da essa deve espressamente derivare ogni autorità di corpi o di individui (art. 3): si manifesta qui la concezione di Rousseau, che collega e identifica sovranità, Stato e nazione, smentendo così il principio della sovranità in capo al sovrano. La libertà è definita come la potestà di «fare tutto ciò che non nuoce ad altri», nel rispetto dei diritti naturali dell'uomo, ed è limitabile solo con legge (art. 4), mentre tutto ciò che la legge non vieta non può essere impedito (art. 5).

La legge, a sua volta, è espressione della «volontà generale», deve essere eguale per tutti e tutti i cittadini debbono poter concorrere alla sua formazione, personalmente o mediante i loro rappresentanti; e tutti sono ugualmente ammissibili agli incarichi pubblici secondo le loro capacità (art. 6). Qui la menzione della rousseauiana «volontà generale» si coniuga con il riconoscimento della rappresentanza politica (che Rousseau aveva negato), senza peraltro rinunciare a forme di democrazia diretta; ed è affermato il principio meritocratico per la nomina alle cariche pubbliche, negando così ogni sbarramento di ceto. Esplicita è l'affermazione della necessità che i tributi siano determinati da «tutti i cittadini», direttamente o attraverso i loro rappresentanti (art. 14), «in ragione delle loro sostanze» (art. 13), dunque accogliendo il principio della proporzionalità delle imposte, che in Francia ancora non si era adottato, come si è visto. L'affermazione secondo la quale «uno stato in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione» (art. 16) lega indissolubilmente la struttura della nuova costituzione politica alla tutela della libertà dei singoli e alla negazione della legittimità costituzionale di ogni regime assolutistico, esigendo a tale scopo la separazione tra le autorità deputate, rispettivamente, a legiferare, a governare e a giudicare, secondo le dottrine espresse da Locke e da Montesquieu.

Con una serie di enunciazioni non meno rilevanti si sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero, che include la libertà di parola, di scrittura e di stampa, «salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge» (art. 11), mentre si afferma che «nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge» (art. 10): quest'ultima formula è il frutto di un dibattito nel quale la versione originaria del progetto, che enunciava il principio della tolleranza religiosa, fu contestata da Mirabeau e da altri costituenti perché troppo riduttiva e potenzialmente limitativa della libertà di culto, sicché ci si limitò a fare riferimento al limite dell'ordine pubblico legislativamente determinato. Nella premessa si era dichiarato che il testo veniva stabilito «in presenza e sotto gli

auspici dell'Essere supremo», una formula che permetteva di riunire i suffragi dei cattolici (tra i quali i membri del clero costituivano un quarto dei 1.155 deputati dell'Assemblea) e dei deisti, seguaci di una religiosità non confessionale sulla scia di una parte degli illuministi.

Una breve serie di articoli sulla libertà personale recepisce le idee di Montesquieu, di Beccaria e di Voltaire sul principio di legalità e di irretroattività della pena (art. 8), sulla presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna (art. 9), sul rispetto della procedura stabilita dalla legge quale condizione tassativa per l'accusa, l'arresto o la detenzione di ogni cittadino (art. 7): è la condanna dei poteri di polizia di antico regime. Mentre il diritto di proprietà, già ricordato come uno dei diritti inalienabili, è dichiarato inviolabile e addirittura sacro, l'unico limite essendo costituito dall'espropriazione, ammessa soltanto «quando la necessità pubblica lo esiga in modo evidente, e previa giusta indennità» (art. 17).

I nomi che abbiamo associato ad alcuni articoli di questo testo ne costituiscono le fonti, palesi anche se non dichiarate. Le enunciazioni di alcune costituzioni di singole colonie americane<sup>131</sup> erano conosciute in Francia e furono probabilmente tenute presenti dagli estensori della Dichiarazione, pur essendo molto diverso il fondamento politico e giuridico di questa rispetto a quelle [Oestreich 2001, p. 77]. Né si erano dimenticate le istanze sui principî di libertà, sicurezza, proprietà e diritti naturali dell'uomo espresse da talune Corti sovrane negli anni precedenti la rivoluzione<sup>132</sup>. Ma soprattutto le idee e le battaglie dell'illuminismo giuridico europeo trovano qui un concreto approdo normativo. Le libertà dell'uomo e del cittadino sono rivendicate nel testo della Dichiarazione sul fondamento del modello che la moderna storiografia ha denominato «individualistico» [Fioravanti 1995], per sottolineare che in esso la libertà è proclamata quale un diritto dell'individuo: cioè un diritto dell'uomo in quanto tale, non più (secondo il modello medievale) come un diritto concesso a singoli corpi sociali organizzati o a singoli ceti, dai quali ormai l'individuo è espressamente svincolato.

Se è vero che le scelte compiute dai costituenti risultano talora non coerenti con gli enunciati di principio della Dichiarazione, se è vero che molti articoli sono il frutto di compromessi dell'ultima ora tra tendenze divergenti emerse nel corso della discussione, se è vero che talune affermazioni sulla volontà generale e sulla legge quale sua espressione potevano venir utilizzate e piegate (ciò accadde ben presto nel corso della Rivoluzione francese stessa ed in séguito, sino

<sup>131</sup> Ad esempio le costituzioni di Virginia, Maryland e Carolina del Nord (1777); del Vermont (1779); del Massachusetts (1780); dello Hampshire (1784).

<sup>132</sup> Così la Cour des aides nel 1771; così il Parlamento di Parigi nel 1788 [Godechot 1968, p. 29].

al Novecento incluso) sino a legiferare contro la libertà e contro la sicurezza in nome della libertà e della sicurezza, è altrettanto vero che le enunciazioni di principio inserite nella Dichiarazione hanno una valenza universale che finirà per imporsi, sia pure attraverso un percorso lungo e tormentato.

Un esempio è costituito dai diritti politici. La Dichiarazione in effetti implica già, in potenza, il principio democratico in senso pieno e coerente, inclusivo del suffragio universale: abbiamo visto come essa affermi solennemente che tutti gli uomini sono eguali «in diritti», senza distinguere tra diritti pubblici e privati; e come il diritto di concorrere alla formazione della legge spetti «a tutti i cittadini» (art. 6). Eppure la discussione sui requisiti necessari per esercitare il suffragio nelle elezioni locali e nazionali portò ad un esito ben differente: adottando una distinzione enunciata nel celebre testo di Sieyès sul terzo stato, e da lui difeso anche in assemblea, i «cittadini» vennero prontamente ripartiti in due categorie. Il diritto di voto venne riconosciuto soltanto ai «cittadini attivi», così denominati sulla base del censo, distinti dagli altri cittadini, dichiarati «passivi»: solo chi pagava un'imposta pari ad almeno tre giornate di lavoro all'anno possedeva l'elettorato attivo, mentre per l'elettorato passivo si richiedeva che l'imposta ammontasse ad almeno dieci giornate di lavoro, e per la Camera legislativa ancora di più. Il principio del suffragio universale fu difeso in assemblea solo da cinque deputati, tra i quali Duport e Robespierre<sup>133</sup>.

Va tuttavia sottolineato che questa impostazione basata sul censo e sulla ricchezza (sulla rendita fondiaria o sul reddito mobiliare) costituiva comunque una rottura radicale rispetto ai requisiti di ceto tipici dell'antico regime, ben meno rapidamente modificabili rispetto al modello censitario, che consentiva di accedere all'élite anche in un tempo relativamente breve, nell'arco di una sola generazione.

Non meno rilevante è il superamento, avvenuto per opera della Costituente, della plurisecolare distinzione di *status* giuridico tra città e campagna. Non solo sul piano fiscale, non solo per le leggi elettorali, ormai il soggetto unico è il cittadino, con le specificazioni e i condizionamenti censitari di cui si è detto.

<sup>133</sup> Si è calcolato che solo 4 milioni di francesi, sui 7 milioni che contava allora la popolazione maschile, avessero la qualifica di cittadini attivi; di gran lunga inferiore, naturalmente, era la percentuale dei cittadini abilitati all'elettorato passivo per le cariche locali ed ancora molto più ridotta quella degli elettori abilitati a scegliere i deputati all'Assemblea nazionale: appena l'1% dei cittadini attivi. Questo dato è tanto più rilevante se si considera che gli elettori chiamati a scegliere i deputati per gli Stati generali del 1789 erano in numero maggiore.

### 3. *La riforma amministrativa*

Contestualmente venne avviata una completa riforma dell'ordinamento amministrativo<sup>134</sup>: abolite le autonomie delle regioni storiche – dalla Normandia alla Franca Contea, dalla Linguadoca alla Bretagna, dal Rossiglione alla Lorena e così via – la Francia venne ripartita in 83 dipartimenti, suddivisi in distretti, ciascuno comprendente più comuni a loro volta comprendenti più cantoni, con assemblee locali elettive (su base censitaria) per ognuno dei tre livelli superiori. La venalità delle cariche era anch'essa abolita, e con questa la trasmissibilità degli uffici per via ereditaria. Ne derivava una struttura dello Stato più uniforme e centralistica rispetto a quella di antico regime, perché le antiche regioni storiche sparivano, e con esse le loro secolari autonomie. Il processo si completerà un decennio più tardi, allorché Napoleone porrà a capo di ogni dipartimento un prefetto direttamente dipendente dal governo centrale, mentre nella riforma del 1790 i procuratori-sindaci che rappresentavano il re, posti a capo dei dipartimenti e dei distretti, erano eletti dalle assemblee locali.

Il primo a sottolineare questo profilo di continuità tra l'antico regime e la rivoluzione fu Alexis de Tocqueville, che nella sua breve e fondamentale opera del 1846<sup>135</sup> (forse il saggio più acuto che sia stato scritto in duecento anni sulla Rivoluzione francese) sostenne che la rivoluzione, pur se in apparenza distruttrice dell'ordine di antico regime, in realtà sotto il profilo amministrativo ne costituì il completamento nel segno della continuità, perché portò a termine l'opera plurisecolare della monarchia, volta ad acquisire allo Stato il controllo centralizzato del territorio: una vicenda nella quale, ad esempio, l'istituzione dei «commissari» revocabili da parte del re aveva costituito un passo importante. Tuttavia si deve sottolineare come la rivoluzione avesse inizialmente concepito e disciplinato un ordine istituzionale in cui sia le cariche amministrative che le cariche giudiziarie dovevano ricoprirsi attraverso l'elezione popolare. La svolta, per entrambi gli ordini, si avrà pochi anni più tardi, con Napoleone.

Anche la struttura militare venne completamente trasformata. La mobilitazione di una parte della popolazione a sostegno della rivoluzione – la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789 ne costituì un momento decisivo – condusse all'organizzazione della Guardia nazionale, composta dai soli cittadini attivi ed obbligatoria, organizzata per cantoni e deputata al mantenimento dell'ordine interno

<sup>134</sup> Legge 26 febbraio 1790 (Duvergier, I, p. 102).

<sup>135</sup> A. de Tocqueville, *L'ancien régime et la Révolution*, 1846.

nel rispetto della legge e alla tutela della proprietà, con l'obbligo di esercitarsi la domenica per cinque mesi all'anno<sup>136</sup>. L'esercito vero e proprio, del quale a lungo si discusse la composizione, doveva provvedere alla difesa del territorio contro le minacce dall'estero e fu regolato ammettendo per gli ufficiali un doppio criterio di avanzamento, fondato sull'anzianità e sulla scelta del re<sup>137</sup>. Ma al momento in cui le milizie straniere si mossero contro la Francia della rivoluzione, anche la guardia nazionale fu compresa tra le forze a difesa del paese. E la vittoria di Valmy del 20 settembre 1792 mostrò che la trasformazione era avvenuta: la milizia, che nell'antico regime era la milizia del re, era divenuta la milizia della nazione.

#### 4. Le riforme della giustizia

Un altro grande capitolo delle riforme discusse e decise dai costituenti fu quello della giustizia. L'opposizione contro l'arbitrio delle corti sovrane era tra le più frequentemente espresse nei *Cahiers*, come si è detto. E molto presto l'Assemblea si volse a disegnare un nuovo ordine giudiziario<sup>138</sup>. Abolite le Corti sovrane, la giustizia venne articolata in modo uniforme su più livelli, sulla base di un principio fondamentale, l'elettività dei giudici [Royer 2001]. In ogni cantone si dovevano eleggere uno o più giudici di pace per la durata di due anni, da scegliere tra i cittadini eleggibili per le cariche locali: ci si era ispirati per questa innovazione soprattutto al modello olandese, ammirato e reso popolare da Voltaire. In ogni dipartimento era istituito un tribunale, composto anch'esso di giudici elettivi [Krynen 1999], da scegliersi tra gli «uomini di legge» (avvocati, magistrati, notai) che avessero almeno trent'anni e cinque anni di esercizio della professione. Le sentenze del tribunale nelle cause civili si potevano impugnare, ma fu deciso che l'appello fosse demandato non ad una corte superiore bensì ad uno dei tribunali contigui a scelta delle parti, perché si volle evitare di riprodurre una gerarchia di giurisdizioni.

Ai due gradi di giudizio si aggiungeva un terzo grado: la sentenza poteva impugnarsi davanti all'unica Corte di Cassazione, ma soltanto facendo valere un errore di diritto, cioè asserendo che i giudici di merito avevano disapplicato la legge o l'avevano interpretata in modo erroneo. L'istituzione della Cassazione nel 1790<sup>139</sup>, che riprendeva e

<sup>136</sup> Decreto 12-18 giugno 1790 (Duvergier, I, p. 216); decreto 29 settembre - 14 ottobre 1791.

<sup>137</sup> Legge 21 settembre 1790.

<sup>138</sup> Legge 16-24 agosto 1790 (Duvergier, I, p. 310).

<sup>139</sup> Legge 27 novembre - 1° dicembre 1790 (Duvergier, II, p. 56).

generalizzava una funzione esercitata in precedenza dal *Conseil du roi*, aveva la funzione di assicurare l'uniformità dell'interpretazione della legge entro l'intero Stato: una fondamentale funzione nomofilattica, finalizzata ad aumentare la certezza del diritto e non al riesame nel merito del caso concreto. Anche su questo terreno si coglie l'effetto unificatore della rivoluzione, non più posto in discussione da allora: mentre l'antico regime aveva mantenuto tredici corti sovrane e inappellabili in altrettante regioni storiche, ciascuna dotata di proprie consuetudini procedurali e sostanziali, la riforma del 1790 creò un'unica corte suprema competente per l'intero territorio dello Stato. Nel corso del tempo la Cassazione costituì la principale fonte di interpretazione ed anche di integrazione rispetto ai Codici napoleonici; ma la via che condusse alla supremazia della giurisprudenza della Cassazione fu lunga, come vedremo.

Coerente con l'indirizzo antigiusprudenziale che caratterizza tutta l'opera della Costituente – e che è tanto più singolare se si considera che una larga parte dei protagonisti dell'Assemblea era costituita da uomini di legge – fu l'istituzione del *référé législatif* [Alvazzi del Frate 2005], una procedura istituita *ex novo* che invitava i giudici a rivolgersi al Corpo legislativo per chiedere la corretta interpretazione di una legge e imponeva loro di sospendere la causa chiedendo l'intervento del legislatore qualora si verificasse un contrasto ripetuto tra giudici di merito e Cassazione riguardo ad una stessa fattispecie<sup>140</sup>.

Quanto ai giudici, la riforma non fu meno drastica. L'ostilità nei confronti delle magistrature di antico regime indusse i Costituenti – che avevano abolito la venalità delle cariche e dichiarato il principio della gratuità dei processi, sopprimendo la consuetudine secolare delle sportule da versare ai giudici<sup>141</sup> – ad accogliere il principio dell'elettività dei giudici, come si è detto. E così in effetti avvenne a partire dal 1792. Ma appena sette anni più tardi, agli inizi dell'era napoleonica, questa riforma venne revocata stabilendo il principio della nomina dei giudici da parte del governo, che si affermerà quasi ovunque nel continente e che da allora non sarà più abbandonato.

Le funzioni della pubblica accusa vennero ripartite, seguendo le idee espresse da Thouret in Assemblea [Royer 2001], tra due diverse magistrature: da un lato il procuratore del re, di nomina governativa, incaricato di vegliare sull'osservanza delle leggi penali, sull'esecuzione delle sentenze e sul comportamento dei giudici, dall'altro l'accusatore pubblico, elettivo come i giudici, incaricato di sostenere le ragioni dell'accusa<sup>142</sup>.

<sup>140</sup> Legge 16-24 agosto 1790 (Duvergier, I, p. 330), tit. II, art. 12; legge 27 novembre - 1° dicembre 1790 (Duvergier, II, p. 56).

<sup>141</sup> Decreto 4-11 agosto 1789 (Duvergier, I, p. 33).

<sup>142</sup> Legge 16-24 agosto 1790, titt. VII e VIII; legge 16 settembre 1791, titt. IV e V.

Il processo penale venne a sua volta completamente ridisegnato. Il punto decisivo fu l'istituzione della giuria popolare. Auspicata dai *philosophes* a partire da Montesquieu, richiesta da alcuni *cabiers*, la giuria venne considerata dai costituenti quale il rimedio cardinale ai difetti tante volte denunciati dai critici del sistema penale di antico regime: l'arbitrarietà e la crudeltà delle sentenze, troppe volte estranee nelle loro condanne a ciò che il suddito (non ancora il «cittadino») riteneva giusto ed equo. Dopo un'appassionante discussione, venne respinta la proposta di Adrien Duport (Lenoel in DHJF, p. 285) che chiedeva la giuria anche per le cause civili sul modello inglese, mentre per i crimini essa fu stabilita e disciplinata con legge<sup>143</sup>.

I giurati venivano scelti su liste votate dai cittadini elettori, dunque con i medesimi requisiti di elettorato attivo e passivo richiesti per le cariche rappresentative locali. Una giuria di accusa (peraltro abolita a pochi anni di distanza) valutava preliminarmente la causa, che poi si discuteva pubblicamente davanti a una seconda giuria composta da dodici giurati, ai quali spettava il giudizio sulla questione di fatto e pertanto sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato. Il giudizio di colpevolezza richiedeva il voto di almeno dieci giurati su dodici e veniva pronunciato – questo punto è di capitale importanza, perché implicava l'abbandono del sistema delle prove legali, tipico del diritto comune – sulla base del «libero convincimento». Questo doveva formarsi esclusivamente nel corso del dibattimento, con l'adozione del criterio fondamentale dell'oralità (cioè ascoltando direttamente le parti e i testimoni, in contrasto con la procedura di antico regime): Duport espresse con grande efficacia l'esigenza di valutare non solo le parole ma anche le espressioni, i silenzi, le esitazioni che concorrono ad illuminare i giurati sull'attendibilità delle dichiarazioni. Ai giudici spettava invece la determinazione della pena. La sentenza era inappellabile: il verdetto dei giurati aveva carattere paragonabile a quello di una vera e propria ordalia («vox populi, vox Dei»), non suscettibile di riesame in quanto i giurati rappresentavano la società nel suo insieme, cioè il popolo che costituiva la fonte stessa della sovranità.

Il modello seguito dai costituenti era il modello del *trial by jury* inglese. Tuttavia un esame della disciplina accolta nella legge del 1791 consente di rilevare che in essa non vi è traccia delle strette interrelazioni tra giurati e giudici che la giuria inglese conosceva pur nella separazione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. I costituenti francesi vollero separare drasticamente i due momenti, impedendo ogni contatto tra giurati e giudici togati, ogni funzione anche solo informativa dei giudici verso la giuria, e questo per la diffidenza

<sup>143</sup> Legge 16 settembre 1791 [su cui A. Padoa-Schioppa 1994].

profonda verso la magistratura che li aveva mossi nel decretare la fine del vecchio ordine giudiziario<sup>144</sup>.

### 5. *Il Codice penale*

Anche il sistema penale venne riscritto dalle fondamenta [Lain-gui 1985]. Il progetto di Codice penale predisposto per incarico dei costituenti da un deputato già membro autorevole del Parlamento di Parigi, Lepeletier de Saint Fargeau (Lenoel in DBJF, p. 493), stabiliva anzitutto la tripartizione dei fatti illeciti in contravvenzioni, delitti e crimini: le prime sanzionate con ammende dalla polizia municipale, i secondi (comprendenti i reati minori, quali il furto semplice non recidivo o le risse o le ingiurie) di competenza dei tribunali correzionali, i terzi – che includevano tutti i reati gravi – di competenza del tribunale criminale con l'intervento della giuria. Venivano cancellati i reati contro l'ortodossia religiosa, in particolare i reati d'eresia, magia, stregoneria, bestemmia, suicidio. Si stabiliva il criterio fondamentale della fissità della pena, senza lasciare ai giudici alcun margine di flessibilità, neppure per la quantificazione delle sanzioni in caso di circostanze aggravanti, anch'esse già previste e sanzionate.

Il progetto di Codice venne approvato dall'Assemblea<sup>145</sup> con l'unica sostanziale modifica di mantenere la pena di morte che Lepeletier, in ciò conformandosi alle idee di Beccaria, aveva invece proposto di abolire: a nulla erano valse le appassionante dichiarazioni di Dupont e di alcuni altri costituenti, tra i quali Robespierre, ancora lontanissimo dalla violenta e sanguinaria febbre che lo avrebbe reso protagonista (e alla fine vittima) del Terrore. Il Codice del 1791 – scritto, si noti, da un giurista che era stato alto magistrato – segna l'apice dell'indirizzo antigiusprudenziale in Francia e in Europa: ma proprio questa eccessiva rigidità, troppo spesso in contrasto con le esigenze della giustizia e dell'equità nei singoli casi che mai sono eguali tra loro nella realtà, indusse le stesse giurie a disapplicarlo e portò ad un drastico mutamento di rotta nel 1810.

### 6. *Il diritto civile: proprietà, lavoro, famiglia*

La Costituente si propose l'obiettivo di un codice di leggi civili per l'intero Stato, ma non pervenne alla sua redazione. Né ebbero

<sup>144</sup> Il 3 novembre 1789 fu deliberata la messa in vacanza dei parlamenti (Duvergier, I, p. 55). Questo segnò la loro fine: si disse allora che i magistrati erano stati sepolti ancora vivi.

<sup>145</sup> Decreto 25 settembre - 6 ottobre 1791 (Duvergier, III, p. 352).

successo i pur importanti progetti della Convenzione, dovuti ad uno dei maggiori protagonisti del diritto francese rivoluzionario e napoleonico, il Cambacérès, sul quale torneremo. Tuttavia gli anni della rivoluzione portarono a interventi settoriali di grande momento anche sul terreno del diritto civile: in particolare in materia di diritto di proprietà, del lavoro, delle persone e della famiglia.

L'abolizione delle istituzioni feudali aprì la via ad una fondamentale svolta nella disciplina della proprietà. Sia l'alienazione del patrimonio fondiario ecclesiastico (di cui diremo) sia l'eliminazione della proprietà signorile e feudale portarono al superamento della distinzione, di origine medievale ma sino a questo momento operante, tra il dominio diretto del signore o della Chiesa e il dominio utile di chi coltivava la terra versando al nudo proprietario un censo in danaro o in natura: due distinte forme di proprietà, in quanto sia il direttario che l'utilista potevano disporre del proprio diritto alienandolo a terzi. Per le terre già feudali fu in un primo tempo stabilito il principio del riscatto a carico dell'utilista quale condizione per divenire pieno proprietario, ma la forte opposizione dei coloni e degli affittuari, non in grado di versare un indennizzo pari a circa 20 annualità di censo, portò a dichiarare franca e libera ogni proprietà fondiaria e a sancire che il coltivatore del fondo potesse tenerlo a pieno titolo senza versare alcuna indennità<sup>146</sup>. Si ristabiliva così, dopo secoli, il diritto indiviso e monolitico di proprietà che già il diritto romano conosceva e che qualche anno più tardi il Codice napoleonico farà proprio. Il proprietario fu dichiarato libero da ogni obbligo di consentire l'uso collettivo della sua terra e libero di chiuderla e cintarla a suo piacimento<sup>147</sup>.

Uno degli scopi di questo regime nuovo era di frazionare la proprietà fondiaria tra una quantità di piccoli proprietari, cittadini «attivi» secondo il principio censitario. Lo scopo fu raggiunto solo in parte, ma la scomparsa del regime economico delle terre signorili e feudali fu definitiva e fu determinante per l'economia e per la politica dell'Ottocento.

Sul terreno dell'economia gli interventi dell'Assemblea costituente furono diretti a riformare alle radici l'organizzazione del lavoro. Il principio che stava alla base delle corporazioni di mestiere, titolari del monopolio dell'esercizio del mestiere stesso nella città, venne messo in discussione perché considerato un privilegio esclusivo: già i fisiocratici lo avevano sostenuto, ma la soppressione voluta da Turgot nel 1774 era stata revocata appena due anni più tardi. Invece nel 1791 si giunse alla misura drastica e definitiva dell'abolizione

<sup>146</sup> Decreti marzo 1790; 24-27 agosto 1792; 17 luglio 1793.

<sup>147</sup> Legge 5 giugno 1791; legge 28 settembre 1791.

delle corporazioni e delle associazioni professionali<sup>148</sup>. Nel 1793 verrà votata la legge che sanciva il diritto d'autore e la proprietà letteraria ed artistica<sup>149</sup>.

La Costituente aveva dichiarato che il monopolio della difesa giudiziaria spettante agli avvocati doveva ritenersi un privilegio, in contrasto con l'ordine nuovo abolitivo dei privilegi [Fitzsimmons 1987], sicché si sopresse l'ordine degli avvocati<sup>150</sup>, si introdusse il principio della libertà di difesa in giudizio e si abolì anche l'ordine dei procuratori perché legati al sistema della venalità delle cariche<sup>151</sup>. Un'altra legge vietò le associazioni di operai, bollate come illegittime in quanto considerate negative per l'economia e per l'ordine pubblico, con la precisazione che non solo le delibere eventualmente assunte in comune (tra le quali l'astensione dal lavoro) erano proibite ma che anche le finalità di mutua assistenza dovevano ritenersi pretestuose<sup>152</sup>. Il divieto di associazione era destinato a rimanere in vigore sino al 1864.

Quanto al diritto delle persone, fondamentale fu anzitutto l'abolizione della servitù, coerente con la Dichiarazione dei diritti, che implicava l'eguaglianza giuridica di tutti i soggetti. Ma la schiavitù fu mantenuta ancora a lungo nelle colonie. Fu stabilito che la maggiore età si conseguisse al compimento dei 21 anni<sup>153</sup>, estendendo così all'intera Francia il regime delle regioni viventi a diritto consuetudinario. Anche le discriminazioni religiose e civili nei confronti dei protestanti e degli ebrei vennero rimosse<sup>154</sup>.

Nella Costituzione del 1791 (art. 7) fu formalmente sancito il principio del matrimonio civile, dichiarando che «la legge non considera il matrimonio se non come un contratto civile». Ciò comportava la legittimazione a disciplinarne i presupposti, gli impedimenti e le forme – il che in parte era già stato compiuto durante l'antico regime, in particolare imponendo il consenso dei genitori quale condizione di validità del vincolo, in opposizione con il diritto canonico che considerava invece essenziale il solo consenso dei nubendi – ma implicava anche la negazione del necessario connubio tra matrimonio-contratto e matrimonio-sacramento, che per tanti secoli si era affermata nel diritto europeo. Questa laicizzazione del matrimonio

<sup>148</sup> «Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, ni maîtrises»: legge 2-17 marzo 1791 (Duvergier, II, p. 230). Si veda il decreto emanato sin dal 4-11 agosto 1789 (Duvergier, I, p. 55).

<sup>149</sup> Legge 19 luglio 1793.

<sup>150</sup> Decreto 2-11 settembre 1790 (Duvergier, I, p. 352).

<sup>151</sup> Legge 15 dicembre 1790. I procuratori furono subito ripristinati con il nome antico di *avoués*, poi aboliti nel 1793 e ristabiliti nel 1800.

<sup>152</sup> Legge Le Chapelier, 14 giugno 1791.

<sup>153</sup> Decreto 20-25 settembre 1792.

<sup>154</sup> Decreto 24 dicembre 1789; 28 gennaio, 10 luglio, 20 settembre 1790.

portò un anno più tardi – a differenza di quanto era avvenuto nell'Austria di Giuseppe II – all'introduzione del divorzio<sup>155</sup>, che una legge della Convenzione rese molto più agevole<sup>156</sup>. Per le controversie familiari venne istituito il tribunale di famiglia<sup>157</sup>, composto dai parenti chiamati a dirimere liti e contrasti, un'istituzione che dette peraltro (come non è difficile comprendere) cattiva prova e venne pertanto cancellata qualche anno più tardi.

Per la donna, però, non fu abolito durante la rivoluzione né lo stato di soggezione al marito nei rapporti familiari e nell'amministrazione dei beni (potestà maritale), né l'incapacità di agire che richiedeva la presenza del coniuge o di un altro familiare per abilitarla a compiere qualsiasi negozio giuridico, eccettuato il solo caso di abilitazione al commercio. Nonostante la formazione di associazioni di donne politicamente attive e impegnate a difendere i diritti femminili, dai diritti politici le donne furono costantemente escluse, nella convinzione generale (eccepita solo da pochissimi, tra i quali Condorcet) che la loro natura fisica e psichica le rendesse inette al voto e alla partecipazione politica.

Di grande rilievo furono le disposizioni in materia di successioni. Accogliendo il monito espresso con forza da Mirabeau alla vigilia della morte, vennero stabilite le prime misure contro lo strapotere dei padri nei confronti dei figli e contro l'ineguaglianza nelle successioni<sup>158</sup>. Nel 1792 venne abolita la sostituzione fedecommissaria<sup>159</sup>, uno dei pilastri del regime giuridico del patriziato di antico regime. Nel 1793 fu abolito l'istituto della diseredazione<sup>160</sup> e si stabilì l'equiparazione dei figli naturali ai legittimi agli effetti successori<sup>161</sup>. Nel 1794 l'èmpito egualitario non solo indusse a sancire la parità tra tutti i figli nella successione intestata, ma si ridusse a un sesto dell'asse ereditario la quota disponibile, giungendo al punto di estendere retroattivamente questa disciplina annullando i testamenti posteriori al giorno dell'assalto contro la Bastiglia, considerato «il giorno d'inizio della natura e della ragione»<sup>162</sup>. Non mancavano in queste disposizioni i motivi di carattere politico: la tendenza a favorire i giovani, considerati più favorevoli all'ordine nuovo, è espressa in più

<sup>155</sup> Legge 20 settembre 1792: il divorzio poteva essere chiesto e ottenuto per mutuo consenso, per incompatibilità di carattere e per talune cause gravi (demenza, condanna penale e altre), nominativamente indicate.

<sup>156</sup> Legge 28 aprile 1794: per il divorzio erano sufficienti sei mesi di separazione di fatto. Il Direttorio abrogò questa disposizione un anno più tardi.

<sup>157</sup> Legge 16-24 agosto 1790, tit. X.

<sup>158</sup> Legge 8-14 aprile 1791; sul diritto delle successioni, sintesi di Descamps, in *Europäische Testamentsformen* 2011, pp. 62-68.

<sup>159</sup> Decreti 2 settembre e 14 novembre 1792.

<sup>160</sup> Decreto 7 marzo 1793.

<sup>161</sup> Legge 12 brumaio III (6 gennaio 1794).

<sup>162</sup> Legge 17 nevosio II (6 gennaio 1794).

occasioni, non solo in Francia<sup>163</sup>. E la spinta a formare una nazione di giovani rivoluzionari fu tale da suggerire di sottrarre i fanciulli alla famiglia per farli entrare coattivamente in istituti di educazione gestiti dallo Stato: un progetto fortunatamente rimasto tale. Questi ed altri eccessi furono più tardi cancellati, ma la limitazione dei poteri coattivi del padre e il principio della parità tra i figli nella successione legittima non furono più abbandonati.

## 7. Chiesa e Stato

Il rapporto della rivoluzione con la religione e con la Chiesa fu complesso ed ambiguo. Tra i costituenti la grande maggioranza era formata da cattolici. La menzione dell'Essere supremo nella Dichiarazione dei diritti aveva, come si è visto, lo scopo di coinvolgere non solo loro ma anche gli intellettuali deisti, che si dichiaravano credenti in un Dio unico, ma non nella Chiesa della tradizione né in altre chiese. Ma il nodo dei rapporti con la Chiesa cattolica venne molto presto al pettine. L'abbandono dei privilegi votato nella notte del 4 agosto 1789 includeva l'abolizione delle decime, dei benefici ecclesiastici e degli altri cespiti a favore del clero secolare e regolare: una svolta radicale, in netta discontinuità con una tradizione viva da oltre un millennio. La confisca delle immense proprietà immobiliari della Chiesa seguì a breve distanza<sup>164</sup>, e con essa venne decretata la trasformazione dei beni ecclesiastici in beni nazionali e la loro vendita al pubblico<sup>165</sup> con una procedura di rateizzazione che di fatto favorì largamente chi, tra i nobili e i possidenti di città e di campagna, possedesse risorse in danaro con le quali investire nelle terre.

Nel corso del 1790 un apposito Comitato eletto dall'Assemblea elaborò una legge<sup>166</sup> che venne indicata con la denominazione di *Costituzione civile del clero*. Le diocesi erano ridisegnate entro i confini dei dipartimenti, con dieci sedi metropolitane. La nomina dei vescovi veniva affidata all'assemblea degli elettori del dipartimento che con il loro voto dovevano scegliere per l'episcopato vacante un ecclesiastico con almeno quindici anni di servizio entro la diocesi.

<sup>163</sup> Il decreto emanato nella Repubblica cisalpina il 7 novembre 1796 stabiliva lo svincolo generale dei fedecommissi, abilitando a chiederlo anche i creditori dei fedecommissari, ma dichiarava di evitare l'abolizione completa dei fedecommissi allo scopo di tutelare i figli di famiglia «attaccati alla buona causa del patriotismo». Si volle evidentemente incentivare così alla «buona causa» (cioè all'approvazione del dominio francese) i giovani primogeniti patrizi che un giorno avrebbero ereditato il patrimonio del casato in virtù del fedecommissario.

<sup>164</sup> Decreto 2 novembre 1789.

<sup>165</sup> Decreti 13 maggio e 16 luglio 1790.

<sup>166</sup> Legge 12 luglio 1790.

L'elezione avrebbe dovuto ricevere la consacrazione del metropolita. Analoghe regole valevano per le cariche ecclesiastiche minori. Al clero si imponeva di giurare d'essere fedeli alla nazione, alla costituzione, alla legge e al re. Degli ingenti beni delle chiese e degli ordini religiosi – che nel frattempo erano stati aboliti esentando i monaci dai voti solenni<sup>167</sup> – si disponeva la vendita promettendo agli ecclesiastici mezzi di sostentamento sostitutivi a carico dello Stato.

La mancata approvazione della Costituzione civile del clero da parte del papa Pio VI<sup>168</sup> provocò uno scisma che divise per alcuni anni il clero francese in due: da una parte i sacerdoti «costituzionalisti» che avevano aderito alla procedura deliberata dall'assemblea, dall'altra i «refrattari». I vescovi si schierarono tutti (eccettuato il solo Talleyrand, già vescovo di Autun, membro della Costituente: fu lui a consacrare i vescovi eletti con il nuovo procedimento voluto dall'Assemblea) a sostegno delle posizioni del papato.

Durante il Terrore (1793-1794) anche la matrice anticattolica e antireligiosa si accentuò fortemente, sino a condurre a sistematiche distruzioni di chiese e monasteri, ad imporre abiure forzate al clero, a promuovere una scristianizzazione alla quale non pose alcun riparo l'imposizione del culto dell'Ente supremo, voluta da Robespierre (che sino all'ultimo si dichiarò religioso e credente nell'immortalità dell'anima) nel maggio 1794. Si trattava di un tentativo di istituire una vera religione di Stato, coerente con la dottrina dell'assoluta sovranità della nazione e con la tesi che affidava ai rappresentanti del popolo la funzione di esprimere la volontà popolare. Il tentativo risultò subito sterile, ma è indicativo di un atteggiamento estremo di negazione dell'autonomia delle chiese – in contrasto con il principio della separazione tra Chiesa e Stato, tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio – che avrà filiazioni ben più gravi nel Novecento.

Delle numerose disposizioni normative assunte dalla Convenzione ci limitiamo a rammentare la Costituzione del 1793, che istituiva tra l'altro il suffragio universale e in certo senso formalizzava il regime d'assemblea e il centralismo giacobino del periodo del terrore. Ma la costituzione non entrò in vigore perché la crisi di termidoro del 1794 sopravvenne a interrompere la fase più drammatica della Rivoluzione.

## 8. Conclusioni

L'opera della Costituente è stata in passato definita come la rivoluzione della borghesia contro l'ordine dell'antico regime. Questa caratterizzazione è sicuramente fuorviante: non solo una

<sup>167</sup> Decreti del 28 ottobre 1789 e del 13 febbraio 1790.

<sup>168</sup> Brevi del 10 marzo e del 13 aprile 1791.

parte dell'aristocrazia ebbe un ruolo determinante nella dinamica dell'Assemblea (Mirabeau, Duport, Lameth, Lepelletier, Noailles e molti altri protagonisti appartenevano alla nobiltà di toga o di spada), non solo una borghesia nel senso che il termine assumerà in Europa nell'Ottocento con la rivoluzione industriale ancora in Francia non esisteva allo scoppio della rivoluzione, ma alcune delle riforme più importanti e incisive – tra le quali la proclamazione della libertà come condizione inalienabile dell'individuo, la tutela della persona umana contro gli arbitrî del potere, l'affermazione della sovranità popolare – avevano una portata universale, non certo una genesi né una valenza di classe.

È singolare che proprio nella fase storica in cui la legislazione, attraverso le forme della rappresentanza politica, assumeva il ruolo di motore del diritto nuovo, apparentemente accantonando le altre fonti tradizionali e sminuendo il compito creativo dei giuristi, costoro abbiano svolto una funzione centrale alla Costituente: da Thouret a Duport, da Lepeletier allo stesso Robespierre, i magistrati e gli avvocati attivi nell'Assemblea, pur con posizioni spesso divergenti tra loro, furono determinanti nel disegnare le linee delle riforme che segnarono la fine dell'antico regime.

Ogni fase, dopo quella iniziale della Costituente, vide il prevalere di una fazione decisa a dominare eliminando le altre con la forza. E questo avvenne a partire dal momento in cui la deriva che condusse all'emarginazione e poi all'eliminazione fisica della monarchia con l'esecuzione di Luigi XVI nel 1792 portò la Francia, in netto contrasto con le affermazioni della Dichiarazione dei diritti, ad un assetto politico senza divisione dei poteri, cioè ad un regime caratterizzato da una vera dittatura di assemblea.

La Costituzione montagnarda del 1793 già menzionata, che peraltro non entrò in vigore, conteneva principî di portata profondamente innovativa, tra i quali quello del suffragio universale (già affermato nel 1792) e quello del dovere della nazione di farsi carico dei bisogni fondamentali dei suoi membri più sfortunati: principî che si faranno strada faticosamente e progressivamente nel corso di oltre un secolo. Ci si richiama alla sovranità del popolo, ma questo viene identificato con la Convenzione, la quale a sua volta si esprime nel Comitato di salute pubblica, dominato da Robespierre: una «piramide di identità» [Furet 1989] che si risolve nella tirannia di un partito e di un uomo, senza alcun controllo né separazione né bilanciamento di poteri.

L'accanimento a difesa del potere si tradusse ben presto nella spirale del Terrore, con la condanna sommaria e l'esecuzione immediata di migliaia di individui sgraditi alla fazione che dominava l'Assemblea. Le garanzie di tutela della libertà e della tutela personale furono completamente travolte: lo stesso Robespierre che nel 1791

si era battuto per esse alla Costituente, non esitò ad appoggiare dapprima una legge sui «sospetti»<sup>169</sup>, quindi a far approvare la legge che disponeva la sommaria dichiarazione di «fuori legge» («hors la loi») e la sua esecuzione immediata e senza processo di chiunque fosse sospetto di tradire gli interessi della nazione<sup>170</sup>. Un meccanismo del quale un mese più tardi fu vittima lo stesso suo ideatore, ghigliottinato senza processo nel 1794, il pomeriggio del 9 termidoro.

Rammentiamo questi aspetti della rivoluzione perché con essi si inaugura una serie di dottrine e di procedure – tra le quali l'attribuzione della qualifica di «nemico del popolo», equivalente a una condanna senza appello, a chi non fosse all'unisono con gli uomini in quel momento al potere e la sommaria esecuzione senza processo dei dissenzienti o supposti tali – che avranno nel XX secolo sviluppi terrificanti.

<sup>169</sup> Legge sui sospetti del settembre 1793: tali sono considerati tutti coloro che non hanno mostrato apertamente il loro «attaccamento alla Rivoluzione». Il decreto del 10 ottobre 1793 della Comune di Parigi istituisce il «certificato di civismo», senza il quale si ricade tra i «sospetti».

<sup>170</sup> Legge del 22 pratile anno II = 10 giugno 1794.